



# COMUNE DI GRADARA

## Provincia di Pesaro e Urbino

**Ordinanza n. 5/2010**

**Oggetto: INTERVENTI DI PREVENZIONE CONTRO LA PROLIFERAZIONE E DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS).**

### IL SINDACO

- **CONSIDERATA** la rilevante proliferazione e diffusione della così detta "zanzara tigre" (*Aedes albopictus*), a livello nazionale e locale, favorita dalle mutate condizioni meteo climatiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con l'aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi estivi assimilabili a quelle del Sud-Est asiatico da cui la zanzara ha origine, come documentato dall'Istituto Superiore di Sanità che ha ritenuto opportuno diramare linee-guida per la sua prevenzione e controllo;
- **ATTESA**, pertanto, la necessità, ai fini del controllo di tale infestazione, di un più efficace intervento larvicida negli spazi privati, oltre che negli spazi pubblici dell'intero territorio comunale, unitamente agli altri interventi a carattere preventivo negli stessi spazi;
- **RILEVATO** che la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori nei quali è presente acqua stagnante e che le uova, con le condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua, danno origine allo sviluppo delle larve;
- **RILEVATO** altresì, che la presenza di erba alta e sterpaglie favoriscono, tra l'altro, l'annidamento degli adulti della zanzara tigre;
- **CONSIDERATO** il disagio prodotto dall'infestazione da detti insetti, fortemente aggressivi nei riguardi delle persone e del rischio per la salute in quanto possibili portatori di virus di malattie infettive (quali Chikungunya e Dengue);
- **RITENUTO**, pertanto, di attivare adeguate misure per la prevenzione dei disagi causati alle persone dalle zanzare, per la tutela della salute e dell'ambiente, consistenti nella disinfezione dei luoghi pubblici e delle aree private il cui proprietario e/o custode risultino ignoti o irreperibili;
- **VISTO** l'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente la disciplina istitutiva del servizio sanitario nazionale che conferisce al Sindaco, tra l'altro, competenza ad emettere ordinanze contingibili e urgenti in materia sanitaria;
- **RICHIAMATO** l'articolo 344 del Regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, contenente il testo unico leggi sanitarie che, tra l'altro, attribuisce al Comune la regolamentazione per il territorio di competenza in materia di vigilanza sanitaria;
- **RICHIAMATE**, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 50 e 54, commi 2 e 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- **VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- **VISTO** il vigente regolamento comunale di Polizia Municipale;

## ORDINA

1) a tutti i cittadini e agli amministratori condominiali dall'entrata in vigore del presente provvedimento e, comunque, per il periodo dal 1° maggio al 30 novembre di ogni anno, fino ad eventuali diverse disposizioni, di:

- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
- introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, ai sensi dei regolamenti comunali inerenti (regolamento di polizia municipale in particolare).

2) per lo stesso periodo sopra indicato ordina inoltre:

A) ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:

- assicurare lo stato di pervietà delle grondaie e lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

B) ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali di:

- curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua;
- eliminare le eventuali sterpaglie;

C) a tutti i conduttori di orti e di vivai di:

- privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

- chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

D) ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia e altri;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

E) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;

F) ai responsabili dei cantieri :

- evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

3) A tutti i destinatari della presente ordinanza, per il periodo di pertinenza, di:

- permettere l'accesso alle proprietà private, sia terreni che fabbricati ed ogni pertinenza, al personale delle ditte incaricate della disinfestazione e della pulizia dei tombini di raccolta delle acque piovane.

## AVVERTE

che:

- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite, in particolare, in applicazione del regolamento comunale di Polizia Municipale e polizia rurale per la tutela della salute e dell'ambiente;
- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- ai trasgressori della presente ordinanza verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 sino a € 500,00.

## DISPONE

- sono incaricati della vigilanza, esercitata anche tramite sopralluoghi, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale, l'ASUR Pesaro (Dipartimento di Sanità Pubblica) e quanti per legge tenuti alla vigilanza sull'esecuzione delle disposizioni delle Autorità Pubbliche;
- che la presente Ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, con l'inserimento sul sito web dell'ente, ed anche attraverso gli organi di informazione, al fine di garantirne la tempestiva divulgazione, con invio inoltre della stessa a:
  - Prefetto di Pesaro;
  - Stazione Arma dei Carabinieri, Gabicce Mare-Gradara;
  - Comandante Provinciale Corpo Forestale;
  - Presidente della Provincia di Pesaro;
  - Comando Polizia Municipale di Gradara;
  - ASUR – Pesaro (Dipartimento di Sanità Pubblica);
  - Associazioni di categoria.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Gradara.

*Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, con sede in Ancona (T.A.R. Ancona) entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini entrambi decorrenti dalla pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.*

Gradara, 25.5.2010



**IL SINDACO**

(Dott.ssa Franca Foronchi)